

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2000

che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia

[notificata con il numero C(2000) 2491]

(2000/512/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 1000/1999/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Procedimento

- (1) Il 7 aprile 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia sono oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.
- (2) La denuncia è stata presentata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 2277/96/CECA (in appresso definita «decisione di base»), dalla Eurofer (Confederazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio) per conto di produttori comunitari che rappresentano una grande proporzione della produzione comunitaria totale di vergella di acciaio.
- (3) La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti, relative all'esistenza di pratiche di dumping e al grave pregiudizio che ne consegue, ritenute valide per giustificare l'avvio di un procedimento antidumping.
- (4) Previa consultazione, la Commissione ha quindi avviato, mediante un avviso e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di vergella di acciaio, attualmente classificabile ai codici NC 7213 91 10, 7213 91 41 e 7213 91 49 e originaria della Turchia.
- (5) La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori, le organizzazioni rappresentative di importatori o esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari denunciati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere

un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. Ritiro della denuncia e chiusura del procedimento

- (6) Con lettera del 26 giugno 2000 indirizzata alla Commissione, la Eurofer ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione di base, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
- (9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di vergella di acciaio originaria della Turchia debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergella di ferro o acciaio non legato, diversa dall'acciaio automatico, a sezione circolare di diametro inferiore a 14 mm, del tipo utilizzato per l'armatura del cemento e di altri tipi non utilizzati per rafforzare i pneumatici, contenente in peso meno dello 0,25 % di carbonio, attualmente classificabile ai codici NC 7213 91 10, 7213 91 41 e 7213 91 49 e originaria della Turchia.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.⁽³⁾ GU C 144 del 22.5.1999, pag. 10.